

STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE TAVOLI TEMATICI

TAVOLO 3 – DONNE E CARCERE

PARTECIPANTI/GRUPPO DI LAVORO

NOMINATIVO	QUALIFICA professionale/RUOLO	FUNZIONE
Tamar Pitch	Docente Università degli Studi di Perugia	COORDINATORE
Donatella Stasio	Giornalista Il Sole 24 ore"	COMPONENTE
Ida del Grosso	Direttore Istituto penitenziario Femminile di Roma Rebibbia	COMPONENTE
Laura Cesaris	Docente Diritto dell'esecuzione penale dell'Università degli Studi di Pavia	COMPONENTE
Marina Graziosi	Sociologa del diritto	COMPONENTE
Gianluigi Bezzi	Avvocato	COMPONENTE
Elisabetta Pierazzi	Giudice istruttore Tribunale di Roma	COMPONENTE
Sergio Steffenoni	Garante Detenuti del Comune di Venezia	COMPONENTE

ABSTRACT

1. La questione della detenzione femminile non può esaurirsi nell'analisi della maternità in carcere. In particolare appare essenziale la questione (generale) della vita in carcere, il problema della formazione professionale, della territorialità della pena, della salute fisica e psichica, dell'affettività e della sessualità, dell'istruzione, delle attività ricreative e sportive.
2. È indispensabile superare l'interpretazione del trattamento come "cura" o "correzione" che lo mette nei binari scivolosi e pericolosi di un paradigma medico-terapeutico, producendo infantilizzazione e deresponsabilizzazione: non sono i bisogni della "personalità" a dover essere soddisfatti, ma quelli della *persona*, ciò che significa in primo luogo avere come perno i diritti individuali e passare decisamente dal paradigma medico-terapeutico ad un paradigma risocializzante e responsabilizzante.
3. Si ritiene infine importante sottolineare l'esigenza di una consistente decarcerizzazione, la quale, per le donne e non solo, non può che partire da una forte depenalizzazione, nonché dalla previsione di pene alternative al carcere (la delega al governo su questo punto cruciale non è stata esercitata; e l'obbiettivo della depenalizzazione appare in contrasto stridente con l'aumento dei minimi di pena appena deciso per alcuni reati contro il patrimonio), oltre che, ovviamente, da un molto maggior uso delle misure alternative.

Sintesi delle proposte

- Costituzione presso il DAP di un Ufficio Detenute di pari grado e rilievo dell'Ufficio Detenuti
- Standard minimi di ogni reparto nido
- ICAM: il Provveditore regionale dell'A.P. deve poter disporre il trasferimento in ICAM della madre nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria competente o del Tribunale di sorveglianza
- Detenzione domiciliare: la non esistenza di un domicilio ritenuto "sicuro" non deve impedire questa misura. E' obbligo dell'istituzione pubblica reperirla, soprattutto nel caso delle detenute madri. Si possono per esempio prevedere collocamenti in comunità che già ospitano madri con bambini. Non si deve escludere la possibilità di domiciliazione presso i campi Rom.
- Maggiore applicazione dell'art. 21bis O.P. (assistenza all'esterno di figli minori)
- Ampliamento art.30 O.P. secondo comma affinché il magistrato di sorveglianza possa concedere permessi anche per momenti fondamentali della vita dei figli (compleanni, battesimi, ecc.). L'art. 30 O.P. potrebbe disciplinare le situazioni caratterizzate da urgenza e temporaneità, mentre l'art. 21 ter potrebbe disciplinare le situazioni croniche (per es., handicap)
- Esplicita previsione normativa di diritto di accompagnamento dei figli non solo in casi medici urgenti ma anche per visite mediche di routine
- Prevedere normativamente la partecipazione delle donne detenute in sezioni di carceri a prevalenza maschile alle attività educative, ricreative, sportive, ecc. disposte per i maschi
- Medicina di genere e convenzioni con consultori di zona e case anti violenza. Educazione sessuale e sanitaria specifica (regole di Bangkok). Prevenzione con screening periodici di malattie ginecologiche

- Istituzione di commissioni di detenute per la gestione delle attività educative, lavorative, ricreative, sportive, ecc.
 - Previsione di luoghi adatti all'esercizio dell'affettività e della sessualità, dentro o fuori le mura del carcere
 - Per le detenute non sottoposte a censura sulla corrispondenza: possibilità di comunicare telefonicamente senza limiti di tempo, libero accesso alla posta elettronica, libero accesso a internet e skype.
 - Incremento di corsi professionali qualificanti e non solo stereotipicamente "femminili"
 - Formazione professionale specifica del personale di vigilanza.
-

PERIMETRO TEMATICO

Le caratteristiche attuali della detenzione femminile. La vita quotidiana. L'attuazione della legge 62 2011. La salute. L'affettività e la sessualità. La maternità

OBIETTIVI

1. Detenzione femminile
 2. Miglioramento situazione madri e bambini
 3. Salute fisica e psichica
 4. Miglioramento rapporti familiari
 5. Miglioramento vita quotidiana
-

PROPOSTE

PROPOSTA 1 - OBIETTIVO 1

Costituzione presso il DAP di un Ufficio detenute di pari grado e rilievo dell'Ufficio detenuti
Formazione professionale specifica del personale di vigilanza (Regole di Bangkok)

PROPOSTA 2 - OBIETTIVO 2

Reparti nido, standard minimi: una puericultrice ogni 3 bambini; inserimento dei bambini nel nido comunale; periodicità delle visite del pediatra; previsione di attività per i bambini da parte del progetto pedagogico di istituto

cfr. allegato Del Grosso

PROPOSTA 3 - OBIETTIVO 2

ICAM: il Provveditore regionale dell'A.P. deve poter disporre il trasferimento in Icam della madre nelle more della decisione dell'autorità competente o del tribunale di sorveglianza

cfr. allegato Del Grosso

PROPOSTA 4 - OBIETTIVO 1 e 2

Detenzione domiciliare: la non esistenza di un domicilio ritenuto "sicuro" non deve impedire questa misura. E' obbligo dell'istituzione pubblica reperirla. Nel caso delle detenute madri si possono prevedere collocamenti in comunità che già ospitano madri e bambini. Non si deve escludere la possibilità di domiciliazione presso i campi Rom

PROPOSTA 5 - OBIETTIVO 4

Maggiore applicazione dell'art.21bis O.P.

Ampliamento art. 30 O.P. affinché il magistrato di sorveglianza possa concedere permessi anche per momenti importanti nella vita dei figli. L'art. 30 O.P. potrebbe disciplinare le situazioni caratterizzate da urgenza e temporaneità, mentre l'art. 21 ter potrebbe disciplinare le situazioni croniche (per es., handicap)

Esplicita previsione normativa di diritto di accompagnamento dei figli non solo in casi medici urgenti ma anche per visite mediche di routine

cfr. allegati Del Grosso e Cesaris

PROPOSTA 6 - OBIETTIVO 1 e 5

Prevedere normativamente la partecipazione di donne detenute in sezioni di carceri maschili a tutte le attività disposte per i detenuti

PROPOSTA 7 - OBIETTIVO 3

Medicina di genere e convenzioni con consultori di zona. Prevenzione con screening periodici :

cfr. allegato Graziosi

PROPOSTA 8 - OBIETTIVO 3 e 4

Previsione di luoghi adatti all'esercizio dell'affettività e della sessualità, dentro o fuori le mura del carcere

PROPOSTA 9 - OBIETTIVO 1 e 5

Istituzione di commissioni di detenute per la gestione delle attività:

cfr. allegato Stasio e Bezzi

PROPOSTA 10 - OBIETTIVO 5

Per le detenute non sottoposte alla censura sulla corrispondenza: possibilità di comunicare telefonicamente senza limiti di tempo, libero accesso alla posta elettronica, libero accesso a Internet e Skype

PROPOSTA 11 - OBIETTIVO 1 e 5

Incremento corsi professionali qualificanti e non solo stereo tipicamente femminili

DOCUMENTAZIONE

Allegato 1: Responsabilizzazione – Stasio

Allegato 2: Madri e bambini. Rapporto con le famiglie e i figli minori all'esterno – Del Grosso

Allegato 3: Profili di affettività – Cesaris

Allegato 4: Salute della donna e detenzione – Graziosi

Allegato 5: Detenzione femminile – Bezzi

Allegato 7: Detenzione femminile – Steffenoni

ATTIVITA' SVOLTE

Sono state effettuate visite a Rebibbia, Como, Venezia Giudecca, Bollate.

Allegato 6: Formazione e istruzione delle donne detenute – Pierazzi Un questionario sulla formazione e l'istruzione è stato inviato a tutti gli istituti penitenziari che ospitano donne. Hanno risposto 28 istituti, pari a circa il 50% dei destinatari, collocati in 13 regioni

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice

1. Premessa
2. La situazione
3. La vita in carcere
4. La salute
5. L'affettività e la sessualità
6. La maternità
7. Conclusioni

1. Premessa

In questo documento si cercherà di rendere conto delle proposte avanzate dal Tavolo 3 e del contesto in cui esse si inseriscono. Le considerazioni che seguono devono essere messe in relazione con i singoli rapporti (allegati) a firma dei e delle diverse/i componenti del tavolo stesso. Pur condividendo gran parte del lavoro, nonché i principi di fondo che l'hanno informato, è evidente che la differente collocazione professionale di ciascun/a ha condotto ad alcune divergenze, riteniamo non particolarmente rilevanti, che i singoli rapporti mettono in luce.

Come si è detto nel rapporto di medio termine, abbiamo convenuto che la questione della detenzione femminile non potesse esaurirsi nell'analisi della maternità in carcere. Oltre dunque a questo tema, ne abbiamo affrontati altri che ci sono sembrati importanti. In particolare, abbiamo esaminato, anche con visite in alcune carceri e contributi che ci sono pervenuti da parte di gruppi di detenute, la questione (generale) della vita in carcere, il problema della formazione professionale, della territorialità della pena, della salute fisica e psichica, dell'affettività e della sessualità, dell'istruzione, delle attività ricreative e sportive.

C'è una questione che, nonostante non sia stata messa a tema esplicitamente, credo che possa essere agevolmente ricavata dal tenore dei singoli rapporti, e che ritengo di cruciale importanza: pur nel sostanziale apprezzamento della riforma penitenziaria del 1975 e condividendone molti degli obiettivi (diversi dei quali rimasti purtroppo inattuati), essa appare fondata su una interpretazione del trattamento come "cura" o "correzione" che lo mette nei binari scivolosi e pericolosi di un paradigma medico-terapeutico, producendo infantilizzazione e deresponsabilizzazione. Non sono i bisogni della "personalità" a dover essere soddisfatti, ma quelli della *persona*, ciò che significa in primo luogo avere come perno i diritti individuali e passare decisamente dal paradigma medico-terapeutico ad un paradigma risocializzante e responsabilizzante. Questo cambiamento di paradigma avrebbe effetti di grande rilievo: senza di esso, gran parte delle nostre considerazioni e suggerimenti avrebbe poco senso e rimarrebbe lettera morta.

La legge del 1975, inoltre, non dà adeguata attenzione alle minoranze, tra cui le donne, prese in considerazione solo in quanto madri. Soltanto il regolamento di esecuzione, emanato nel 2000, agli artt. 8 e 9 si preoccupa di emanare norme relative al vestiario e al corredo e a

disporre per l'introduzione di bidet nelle celle (esso è rimasto, del resto, perlopiù inattuato). Il regolamento ministeriale del 2008, proposto dal Dap, fornisce anch'esso disposizioni ad hoc, ma, pur apprezzabile, appare per alcuni aspetti tuttora ancorato agli stereotipi della femminilità tradizionale.

Riteniamo dunque prioritaria e indispensabile l'istituzione di un Ufficio detenute di pari dignità amministrativa di quello dei detenuti. Le regole penitenziarie europee rimarcano la necessità di un'attenzione specifica ai bisogni fisici, psicologici, professionali, sociali delle detenute e, insieme alle regole di Bangkok, raccomandano la formazione di personale specializzato.

Per quanto in apparenza non facente parte dei compiti affidati a questo Tavolo, riteniamo infine importante sottolineare l'esigenza di una consistente decarcerizzazione, la quale, per le donne e non solo, non può che partire da una forte depenalizzazione, nonché dalla previsione di pene alternative al carcere (la delega al governo su questo punto cruciale non è stata esercitata; e l'obiettivo della depenalizzazione appare in contrasto stridente con l'aumento dei minimi di pena appena deciso per alcuni reati contro il patrimonio), oltre che, ovviamente, da un molto maggior uso delle misure alternative. Se, come rilevano anche documenti inglesi, scozzesi e altri, molte delle donne oggi reclusi hanno un passato di violenze e abusi alle spalle, la detenzione non fa che aggiungersi come ulteriore violenza a quelle già passate, e aggravare situazioni familiari già precarie.

2. La situazione

Le detenute ad oggi ristrette nelle carceri e nelle sezioni femminili sono 2122 (meno del 5% della popolazione detenuta), 1387 delle quali definitive. Tra di esse, le straniere sono 789, la grande maggioranza delle quali provenienti dall'est Europa, in particolare dall'ex Jugoslavia e dalla Romania (212). Un numero consistente sono latino-americane.

I reati: quasi il 50% sono reati contro il patrimonio, seguono legge sugli stupefacenti e reati contro la persona. Le straniere sono detenute per reati contro il patrimonio (342), droga (254), contro la persona (249), prostituzione (81 sulle 91 ristrette).

In particolare, il furto è il reato contro il patrimonio di gran lunga più frequente (438 su 1037); seguono la rapina (331) e l'estorsione (104).

53 sono attualmente le donne in 41bis.

504 sono in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti.

Tra i reati contro la persona, prevalgono le lesioni volontarie (168), l'omicidio volontario (157) e la violenza privata (138).

Durata delle pene: su 1387 definitive, 449 hanno pene che vanno da zero a 3 anni (ben 97 scontano pene da 0 a 1 anno), 364 da 3 a 5 anni; 390 scontano pene da 5 a 10 anni; 227 da 10 a 20; 42 oltre i 20; 21 sono ergastolane. Ve ne sono 377 con pene residue sotto l'anno. Da una ricognizione fatta sul campione composto dalle detenute di Rebibbia, questa situazione appare in gran parte dovuta alla recidiva, ma anche alla difficoltà di reperire un domicilio ritenuto "sicuro".

Le detenute madri sono 33 con 35 minori di 3 anni.

Gli atti di autolesionismo registrati nel 2014 sono 362, i tentati suicidi 57, i decessi 1.

Non si registrano evasioni o mancati rientri dai permessi.

691 detenute lavorano per l'amministrazione penitenziaria, 191 per altro.

Le caratteristiche sociali delle detenute sono le seguenti: le classi di età più numerose sono quelle dai 30 ai 39 anni (595) e 40- 50 anni (654), dunque adulte. Ma vi sono anche 118 donne recluse dai 18 ai 24 anni, ben 361 dai 50 ai 60, e 141 dai 60 anni in su, 18 delle quali hanno oltre 70 anni.

Coniugate (617) e conviventi (278) formano il gruppo più consistente (circa il 42%), seguito dalle nubili (620, 29,22%). Le altre sono vedove, divorziate e separate, ma per ben 233 (11%) il dato non è stato rilevato.

Quanto al livello di istruzione, a fronte di un 30% (632) di "non rilevato", 215 (ossia circa il 10%) sono analfabete o prive di qualsiasi titolo di studio. Hanno la licenza elementare 349 (16, 45%), la media inferiore 670 (31,57%), il diploma di scuola professionale 22, il diploma di scuola media superiore 190 (9%) e la laurea 44 (2,07%).

Dunque, si tratta di persone che hanno perlopiù un livello di istruzione basso o inesistente, una maggioranza delle quali sposata o convivente e giovane adulta o adulta.

Gli istituti penitenziari esclusivamente femminili sono solamente 5 (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca), mentre 52 sono i reparti femminili all'interno di penitenziari maschili, ciò che comporta una notevole dispersione sul territorio, il che aggrava la situazione di scarsità di risorse trattamentali da sempre denunciata per la detenzione femminile.

La legge 62 del 21 aprile 2011 ha previsto la realizzazione di istituti a custodia attenuata (Icam) e di case famiglia protette per le madri detenute con bambini. Ad oggi, risultano operativi 3 Icam (Milano, Venezia Giudecca, Cagliari). Una casa famiglia protetta è in corso di istituzione a Roma.

3. La vita in carcere

La vita in carcere, sostengono numerose raccomandazioni internazionali, dovrebbe essere quanto più possibile simile alla vita fuori. Le e i detenuti dovrebbero perdere soltanto uno dei diritti fondamentali, ossia la libertà. La realtà, naturalmente, è ben diversa. Tuttavia, nell'ottica di un trattamento volto non alla correzione, ma alla risocializzazione, è fondamentale puntare alla responsabilizzazione delle detenute, trattandole da adulte (per esempio, usando il lei invece del tu; per esempio, smettendo di parlare di "domandine" ecc., ossia dismettendo il linguaggio carcerario in favore della lingua comune) e dunque coinvolgerle nella definizione e gestione delle attività attraverso commissioni

apposite. Quanto alle attività, esse dovrebbero riguardare sia lo studio e la formazione che la ricreazione e lo sport. Il carcere potrebbe in questo modo, se dotato delle necessarie risorse, supplire a mancanze che molte donne hanno sperimentato nella vita da libere. Bisognerebbe dunque che i tradizionali "lavoretti" carcerari fossero del tutto residuali, rispetto ad un'offerta formativa e lavorativa qualificante concordata con l'esterno. L'istruzione si rivela essere fondamentale per una popolazione come quella femminile detenuta: a cominciare dalla scuola dell'obbligo e i corsi di italiano per le straniere fino all'università, con cui esistono già in alcune situazioni protocolli di intesa.

Le commissioni di detenute potrebbero altresì raccogliere istanze, bisogni, proposte relative al reparto o "comunità" di appartenenza e potrebbero organizzare iniziative di vario genere in collaborazione con organizzazioni e associazioni esterne. Naturalmente, nessuna dovrebbe essere obbligata a partecipare o, peggio, penalizzata se non partecipa, ma semplicemente stimolata a farlo.

I reparti femminili di carceri maschili sono ancor più carenti di risorse delle carceri femminili. Giacché il principio della territorialità della pena deve essere salvaguardato, laddove già non si faccia, dovrebbe vigere il principio della condivisione delle risorse offerte ai maschi anche dalle donne. Ossia, le donne dovrebbero poter partecipare ad alcune attività (corsi di istruzione e formazione, attività ricreative) assieme agli uomini. Non è concepibile, infatti, che tali risorse siano loro negate in ragione della loro scarsa numerosità.

I corsi di formazione e le attività lavorative non dovrebbero in alcun modo limitarsi a materie considerate tipiche del femminile (cucito, cucina).

Lavoro, istruzione e formazione per le donne detenute necessitano di un investimento in termini di risorse e idee specificamente a loro destinate, per colmare la disparità tra loro e gli uomini, riscontrate anche attraverso la somministrazione di un questionario apposito (cfr. contributo di Pierazzi).

Un'attenzione specifica dovrebbe essere data alle donne straniere: vi dovrebbero essere mediatrici culturali e, ovviamente, il regolamento interno dovrebbe essere redatto e fatto conoscere nelle lingue di appartenenza.

A proposito del regolamento si sottolinea che esso dovrebbe essere negoziato con le detenute stesse e *comunicato alle nuove entrate al momento dell'ingresso in carcere.*

E' del tutto evidente che stiamo proponendo un regime il più aperto possibile, in cui il tempo passato nelle camere sia limitato alle ore notturne. Ciò significa tuttavia disporre di ambienti adeguati e confortevoli, attuare le norme relative alla separazione degli ambienti notturni da quelli di vita diurna (luoghi esterni alle camere per cucinare e mangiare, ecc.).

La cura dell'igiene personale e degli ambienti è, se non altro per ragioni storiche e culturali, più importante per le donne che per gli uomini: la previsione di bidet in ogni bagno attiguo alle camere, se attuata, sarebbe un passo importante nella giusta direzione. Comunque, le docce dovrebbero essere sempre accessibili e dovrebbe essere previsto che le detenute possano dotarsi di tutti gli strumenti e accessori (detersivi, shampoo, smalto per le unghie, ecc.) necessari per l'igiene propria e degli ambienti. Assorbenti igienici dovrebbero essere regolarmente forniti. Dovrebbe essere disponibile un servizio di parrucchiere. **(cfr. i contributi di Stasio, Bezzi e Steffenoni)**

4. La salute

La salute, intesa nel senso più comprensivo del termine, quale quello adottato dall'OMS, è un diritto fondamentale, non comprimibile dalla privazione della libertà.

Donne e uomini presentano caratteristiche fisiche e psicologiche in parte differenti: per questo, è stata elaborata ciò che viene chiamata *medicina di genere*. Si ritiene che, anche in carcere, sia necessaria da parte dei medici una preparazione specifica in materia.

In particolare, per le donne è necessario disporre periodici screening relativi alla prevenzione di malattie femminili (cancro alla mammella, all'utero, ecc.). Sappiamo che questo già si fa in molte carceri, e ciò costituisce per molte donne la prima occasione di sperimentazione della medicina preventiva. *Il consultorio di zona, con cui il carcere dovrebbe stringere una convenzione, potrebbe altresì provvedere a corsi di educazione sessuale e sanitaria specifica*. In ogni caso, gli screening dovrebbero essere, appunto, periodici e non saltuari o occasionali.

Sappiamo che molte detenute hanno un passato di violenze e maltrattamenti familiari e sessuali: un'attenzione a questi problemi è necessaria (come raccomandato anche dalle regole di Bangkok), e dovrebbe essere affidata a personale specializzato, in particolare a quello formato, oltre che dai consultori, dalle organizzazioni contro la violenza alle donne, le case rifugio, ecc. Questi luoghi e organizzazioni possono inoltre fornire assistenza legale a chi ne faccia richiesta e tenere corsi informativi su questi temi.

C'è poi una questione specifica che riguarda i medici penitenziari inseriti nell'Ordinamento penitenziario nello staff competente per i procedimenti disciplinari. Tale presenza può alterare il rapporto di fiducia medico-paziente che richiede la massima indipendenza e la netta separazione delle funzioni di sicurezza da quelle sanitarie. *Sarebbe perciò opportuno ripensare l'attuale articolo 40, che prevede la partecipazione del medico al consiglio di disciplina*.

Per quanto riguarda problematiche psichiatriche o relative alla tossicodipendenza, rimandiamo alle considerazioni svolte dai Tavoli appositi. Riteniamo tuttavia che ci sia bisogno di un numero maggiore di psicologi e che sia da evitare, invece, una insistita psichiatrizzazione di disagi e sofferenze, spesso trattate semplicemente con sedativi e tranquillanti.

Sottolineiamo che uno dei motivi più frequenti di intensa sofferenza delle detenute, con effetti sulla salute fisica e psichica, è la preoccupazione nei confronti dei figli. Rimandiamo per questo alle osservazioni sulla questione dell'affettività.

Da ultimo, e sempre nell'ottica della prevenzione, raccomandiamo la separazione dei luoghi dove è concesso fumare dagli altri. **(cfr. il contributo di Graziosi)**

5. L'affettività e la sessualità

L'affettività riguarda un aspetto fondamentale della persona. I rapporti con i familiari, i e le partner, e in generale il contesto di affetti va tutelato il più possibile. Per quanto riguarda le donne in particolare, è noto che esse sono, in generale, molto più degli uomini, le custodi delle reti affettive e familiari, le quali rischiano di disfarsi in loro assenza. E' dunque indispensabile, non solo in funzione del benessere delle detenute, ma anche in funzione di quello della loro rete familiare, in primo luogo dei figli, che si faccia tutto il possibile per incrementarne i rapporti. Le nuove tecnologie della comunicazione offrono una ottima opportunità al riguardo. *Per esempio, dovrebbero essere superati alcuni vincoli normativi ingiustificati e dare la possibilità a chi non sia soggetta a censura sulla corrispondenza di comunicare telefonicamente senza limiti di tempo, magari solo in determinate fasce orarie, corrispondenti all'apertura delle celle (c'è su questo un disegno di legge delega pendente), libero accesso alla posta elettronica per tutte coloro che non hanno censura sulla corrispondenza, libero accesso a internet e, dunque, all'uso di Skype o Facetime, a quelle che non hanno censura sulla posta e non sono soggette a misure cautelari.* Ciò, soprattutto per le straniere e per chi abbia familiari che vivono lontano dal luogo di detenzione, potrebbe ovviare alla eventuale scarsità dei colloqui. I quali, tuttavia, dovrebbero essere incrementati e svolti in ambienti confortevoli.

La privazione di rapporti sessuali e familiari è in contrasto con le indicazioni contenute in alcune raccomandazioni del Consiglio d'Europa (cfr. Raccomandazione R, 1997, 1340 e la Raccomandazione R (2006) 2 sulle regole penitenziarie europee. Vanno dunque disposti nelle carceri italiane, così come in quelle di altri paesi europei (vedi la Spagna), e come previsto nella legge delega, luoghi dove le e i detenuti possano incontrare i loro familiari e partner per un tempo congruo e in assoluta privacy.

La tutela della genitorialità è espressamente considerata in alcuni artt. dell'Ordinamento Penitenziario. Ci riferiamo in particolare agli artt. 21-ter e 30. L'art. 21-ter, 1 comma, consente al genitore di effettuare visite, anche in ospedale, al figlio minore che versi in pericolo di vita o in gravi condizioni di salute. Qui si propone di disciplinare le situazioni caratterizzate da urgenza e temporaneità. Al comma 2 si prevede che il genitore possa essere autorizzato "ad assistere...durante le visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute" il figlio minore di anni 10. Sono due previsioni differenti rispetto all'ambito di operatività e per la diversa competenza attribuita, nelle ipotesi del 1 comma al magistrato di sorveglianza, al secondo comma al giudice competente. Si sono di recente allargate (l. 16 aprile 2015, n.47) le opportunità di cui ai due commi citati anche alle ipotesi di grave handicap del figlio. Ma le situazioni sono disomogenee: l'"imminente pericolo di vita" e "le gravi condizioni di salute" indicano fatti acuti, mentre l'handicap grave costituisce uno stato permanente. *Per rimediare a questa disomogeneità si propone di disciplinare le situazioni di urgenza e temporanee nell'art.30 O.P., che già consente di usufruire di permessi "in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o un convivente", mentre nell'art. 21-ter le situazioni croniche.*

Sempre per tutelare i rapporti familiari e genitoriali, proponiamo di ampliare la previsione dell'art. 30 O.P secondo comma affinché il magistrato di sorveglianza possa concedere permessi non solo per eventi familiari di particolare gravità, ma anche per momenti fondamentali della vita dei figli (battesimo, laurea, matrimonio, ecc.) o per far visita a familiari affetti da gravi patologie o infermi. (cfr. i contributi di Del Grosso e Cesaris)

6. La maternità e il carcere

I bambini in carcere non ci dovrebbero stare. Abbiamo già fatto cenno alle norme (in particolare la legge 62 del 2011) che avrebbero dovuto porre un definitivo rimedio a questo problema. Tuttavia, come abbiamo detto, vi sono ancora 33 madri con 35 figli minori ristretti in carcere. Ciò è dovuto non solo alla mancanza di Icam e di case famiglia protette, ma anche alla riluttanza del magistrato competente di disporre per la detenzione domiciliare (ciò che riguarda anche le madri con figli fino a 10 anni) in assenza di un domicilio "sicuro". *Per ciò che riguarda quest'ultima questione, riteniamo che sia obbligo delle istituzioni responsabili reperire tale domicilio: per esempio, comunità che già ospitano madri in difficoltà con i figli.* Non è del resto detto che i cosiddetti "campi nomadi" (la maternità in carcere riguarda ad oggi soprattutto donne Rome e Sinti) siano sempre da escludere quale domicilio.

Finché Icam e case famiglia protette non vengono istituite in numero sufficiente, è necessario attenersi a quanto previsto dall'art.11 dell'O.P. e dall'art.19 del Regolamento di Esecuzione Penitenziario. Ciò che non sempre accade, come constatato durante una visita compiuta, tra gli altri, anche da un componente di questo Tavolo (Gianluigi Bezzi) alla casa circondariale di Como, in cui sono state riscontrate condizioni insopportabili nel cosiddetto "nido".

Le stanze detentive e gli ambienti comuni dei nidi devono richiamare i nidi esterni, sia per situazione igienica che di confort. Se questo non è possibile, l'Amministrazione Penitenziaria deve prevedere il trasferimento di madre e bambino in una sezione nido adeguata. Alle gestanti e alle madri detenute deve essere assicurata la presenza di ginecologi e ostetrici. La Asl competente deve assicurare un corso di preparazione al parto per le gestanti. Al momento del parto in ospedale, dove la donna è accompagnata dalla polizia penitenziaria, dovrebbero poter assistere, con il consenso della madre detenuta, volontarie formate o specializzate, fornite in convenzione dalle Asl.

I bambini presenti nelle sezioni nido, così come nelle Icam e nelle future case famiglia protette, devono essere inseriti in percorsi scolastici all'esterno. *La legge deve prevedere che i servizi sociali provvedano al loro accompagnamento negli istituti di zona.*

I reparti nido devono essere accoglienti e adeguati alle necessità dei bambini. Il pediatra deve far ingresso periodicamente in questi reparti. E' auspicabile la stipula di protocolli con le Asl per cui le vaccinazioni possano essere somministrate in Istituto dallo stesso pediatra.

Si dovrebbe prevedere una cucina separata presso la sezione nido. Mobilio e sala giochi devono essere curati e adeguati (e i giochi devono essere davvero nella disponibilità dei bambini).

Le detenzioni domiciliari speciali, tra le quali l'Icam, devono essere concesse dal magistrato di sorveglianza. La prassi tuttavia è che le forze di polizia, quando operano fermi o arresti di donne con bimbi anche fino a 6 anni, li portino nelle carceri dove vi siano degli asili nido, i quali però possono ospitare bambini solo fino a 3 anni. *Si dovrebbe prevedere la possibilità che il Provveditore regionale dell'A.P possa disporre il trasferimento in Icam della madre con bambino fino a 6 anni (in caso di custodia cautelare) o fino a 10 anni (in caso di detenzione speciale ex art. 47 quinquies) nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria competente o del tribunale di sorveglianza. (cfr. i contributi di Del Grosso e Bezzi)*

7. Conclusioni

Non c'è stato il tempo di affrontare alcune questioni e di approfondirne altre. E la letteratura esistente sulla detenzione femminile in Italia è poca. Ma ciò che abbiamo inteso dire è che assai poca, finora, è stata anche l'attenzione da parte del legislatore e dell'Amministrazione penitenziaria. Poche, del resto, sono le donne detenute, e perlopiù lo sono per reati non gravissimi. Le donne detenute non pongono soverchi problemi di sicurezza e non sono, in genere, ritenute pericolose dall'opinione pubblica. Ciò non giustifica la mancata attenzione da parte delle istituzioni, anche se può, in parte, spiegarla. Ma, nell'ottica di una riduzione della pena carceraria al minimo, riteniamo che cominciare dalle donne, ossia fare di loro il parametro dell'uguaglianza, piuttosto che, come è successo finora, il contrario; adottando dunque un'ottica di genere sia per leggere il reato che la pena e la sua esecuzione sarebbe un guadagno per tutti/e.